

COPIA

PER L'UFFICIO

Avv. Barbara Abbati
Via (privata) Vasto n. 4
20121 - Milano
Tel. 02/29007025 - Fax 02/62911007
E-mail avv.barbarabbati@inwind.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione 10^a civile – G.U. Dottoressa Catalano

Nella causa n. 33184/06 R.G. promossa da

[REDACTED] con l'
avv.to Matteo Rezzonico, attori

contro

[REDACTED] con gli avv.ti Chiara Roncarolo e Fausto Paolo Bajardo, convenuto

e contro

[REDACTED] con l'avv. Barbara Abbati, terza chiamata;

[REDACTED] con l'avv. Michele Picerno, terza chiamata

* * *

[REDACTED]
per la signora [REDACTED]

* * *

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, premesse le declaratorie di legge e più favorevoli alla parte concludente, così giudicare:

- 1) Nel merito: respingere le domande tutte formulate dal signor [REDACTED] e/o da altri nel presente giudizio avverso la signora [REDACTED] attesa l'infondatezza in fatto ed in diritto delle medesime;
- 2) In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie di parte ricorrente ed ammettersi i mezzi istruttori utili e conducenti;
- 3) In ogni caso: col favore di spese, diritti ed onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.

Svolgimento del Processo

Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sig. [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio il signor [redacted] davanti il Tribunale di Milano per sentire accertare e dichiarare che dall'appartamento di proprietà del convenuto erano derivate infiltrazioni con conseguenti danni quantificati in euro 7.200,00, oltre ai danni per il diminuito godimento dei locali, da provarsi e quantificarsi in corso di causa. Concludevano quindi gli attori chiedendo che il convenuto venisse condannato al risarcimento dei danni.

Costituendosi con comparsa di costituzione e risposta il Signor [redacted] richiedeva, ai sensi degli articoli 106 e 269 c.p.c., autorizzazione alla chiamata in causa delle signore: [redacted] [redacted] quale conduttrice dell'appartamento, e [redacted] [redacted] quale amministratore del condominio all'epoca dei fatti, per essere da queste garantito e tenuto indenne da ogni eventuale condanna e/o per vedere accertata e dichiarata la loro responsabilità solidale. In particolare [redacted] chiedeva nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto infondata; in fatto e in diritto nonché destituita di adeguato supporto probatorio; in via subordinata, dichiarare la signora [redacted] e la signora [redacted] unici responsabili del danno lamentato da parte attrice e, pertanto, condannarli al pagamento della somma che sarà accertata nel corso del giudizio tanto per sorte che accessori;

in via di ulteriore subordine accertare e dichiarare che la

signora [redacted] e la signora [redacted] quale amministratrice del condominio all'epoca dei fatti, hanno concorso con il signor [redacted] alla produzione dei danni lamentati da parte attrice e pertanto, condannarli in solido al pagamento della somma che sarà accertata nel corso del giudizio tanto per sorte che per accessori;

in ogni caso nella denegata ipotesi in cui fosse egli stesso fosse condannato al pagamento di somme, tanto per sorte che per accessori, accertare la sussistenza in capo al sig. [redacted] del diritto di valersi contro la sig. [redacted] e la signora [redacted]

Si costituisce [redacted] contestando in fatto e diritto la domanda proposta nei suoi confronti chiedendone il rigetto ed, in via riconvenzionale, chiedendo la restituzione della cauzione versata a [redacted] all'inizio della locazione avendo la stessa riconsegnato le chiavi dell'immobile.

Si costituisce anche [redacted] contestando in fatto e diritto la domanda proposta nei suoi confronti, chiedendone il rigetto. Concessi termini ex art. 183, sesto comma c.p.c. n.1, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.9.2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice agisce a titolo di responsabilità ex art. 2043 o 2051 c.c. per il risarcimento dei danni patiti.

[redacted] chiama in causa la signora [redacted] (all'epoca dei fatti per cui è causa amministratrice dello stabile sito

in Milano - via [redacted] teatro degli eventi) ritenendo la stessa responsabile dei danni; analogo discorso riferito alla signora [redacted] che occupava l'immobile da cui parte attrice lamenta essere provenuta l'infiltrazione.

[redacted] eccepisce l'inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata dalla convenuta [redacted] volta ad ottenere la restituzione della cauzione versata all'inizio del contratto di locazione stipulato con [redacted]

Preliminarmente, si osserva che la domanda principale proposta dagli attori si è estesa automaticamente anche nei confronti delle due terze chiamate, alla stregua della consolidata giurisprudenza secondo cui << nell'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di una istanza espressa >> (cfr. ex multis Cass., 6771/'02, 1748/'05, 13131/'06). Nel caso di specie la sig.ra [redacted] è stata chiamata in causa come soggetto direttamente obbligato e non solo in garanzia; in altri termini la stessa è chiamata a rispondere - secondo tesi - dei danni patiti dagli attori ex art. 2043 e/o 2051 c.c. e ciò indipendentemente dal rapporto contrattuale che ha legato la terza chiamata con il convenuto.

In secondo luogo, ~~l'~~ art. 36 c.p.c., consente il cumulo processuale tra la domanda principale dell'attore e la domanda riconvenzionale del convenuto, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza, a condizione che detta riconvenzionale dipenda dal titolo dedotto in

bu

giudizio dall'attore o da quello dedotto a fondamento di eccezione. In estrema sintesi, è ammissibile anche una domanda nascente da un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore principale purchè sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della propria discrezionalità nell'autorizzare il simultaneous processus (Cass. n. 8207/2006, n. 1617/2000 e n. 9656/1999).

La relativa valutazione è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito, al quale solo spetta valutare se la fattispecie sia tale da richiedere il cumulo processuale.

Il thema decidendum introdotto dagli attori è l'accertamento dell'eventuale danno e la riconducibilità dello stesso ad evento nascente o derivante dalla proprietà del convenuto nonché a lui imputabile, in tutto od in parte, con conseguente condanna al risarcimento del danno.

Tali soggetti responsabili, ex art. 2043 o 2051 c.c., dei danni lamentati vengono individuati -invece- da [redacted] nella conduttrice, signora [redacted] e nell'Amministratrice, signora [redacted]

[redacted] cita i due terzi per ottenere la loro condanna quali soggetti effettivamente responsabili di quanto accaduto e lamentato dagli attori, così escludendo la propria responsabilità. Erra, quindi, la terza chiamata quando ritiene di essere citata in forza del contratto di locazione stipulato con [redacted]. Nessuna responsabilità contrattuale viene fatta valere da [redacted] nei suoi confronti.

La domanda riconvenzionale di [redacted] rifacendosi ai rapporti contrattuali con [redacted] introduce, invece, un nuovo thema decidendum relativo al rapporto contrattuale con [redacted] al suo esito finale.

La domanda riconvenzionale non pare connessa, né riconducibile alla causa petendi introdotta nel giudizio dagli attori e dal convenuto. Inoltre, la suddetta domanda riconvenzionale andrà proposta con rito locatizio.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano,

non definitivamente decidendo,

dichiara inammissibile la domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted]

rimette la causa sul ruolo per il prosieguo della controversia come da separata ordinanza.

Spese a definitivo.

Milano, 19.9.2007

Monte Carlo Cobbe

TRIBUNALE DI MILANO - Sez. X Civile
DEPOSITATA IN CANCELLERIA,

OGGI 20/09/2007

IL CANCELLIERE

[Signature]